



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

“DETERMINAZIONE DELLE TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER LE UNITÀ DA TRAFFICO INFERIORI ALLE 25 T.S.L. E PER LE UNITÀ DA PASSEGGERI ENTRO LE 3 (TRE) MIGLIA DALLA COSTA E NELLE ACQUE TRANQUILLE”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo,

- VISTA** la Circolare Titolo Personale marittimo, Serie Tabelle di armamento n° 001 in data 20/10/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)” e le normative in esse richiamate;
- VISTE** le note protocollo n. 12038 in data 29/05/2024 e n. 12172 in data 30/05/2024, con le quali è stato richiesto alle Associazioni Sindacali “CONFITARMA” – “FILT/CGIL” – “FIT/CISL” – “UIL-TRASPORTI”, “UGL-MARE”, “FEDERMAR CISAL” e “USCLAC-UNCDiM-SMACD” di esprimere il proprio parere relativamente alla “determinazione delle tabelle minime di armamento per le unità da traffico inferiori alle 25 t.s.l. e per le unità da passeggeri in navigazione entro le 3 (tre) miglia dalla costa e nelle acque tranquille”;
- VISTA** la mail pervenuta in data 07/06/2024 dalla FEDERMAR CISAL, con la quale sono state condivise le linee guida prospettate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con le note in parola;
- VISTA** la mail pervenuta in data 11/06/2024 dalla U.G.L. Mare, con la quale sono state condivise le linee guida prospettate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con le note in parola;
- VISTA** la mail pervenuta in data 11/06/2024 dalla USCLAC-UNCDiM-SMACD, con la quale sono state condivise le linee guida prospettate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con le note in parola;
- VISTI** i Decreti Legislativi 271/99 ed 81/08 concernenti la sicurezza dei marittimi sulle navi mercantili;
- CONSIDERATO** necessario dover regolamentare ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, il lavoro marittimo e la composizione minima di sicurezza degli equipaggi a bordo delle unità da traffico inferiori alle 25 T.S.L. ovvero delle unità passeggeri in navigazione entro le 3 (tre) miglia dalla costa e delle unità che effettuano navigazione speciale in acque tranquille,

ORDINA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Sono approvate le tabelle minime di armamento, in allegato 1 alla presente ordinanza, per le unità soggette alle presenti disposizioni, ovvero:

1. Unità da traffico diverse dalla unità passeggeri inferiori alle 25 T.S.L.;
2. Unità da traffico che effettuano trasporto passeggeri entro 3 (tre) miglia dalla costa;
3. Unità da traffico e passeggeri che effettuano navigazione "in acque tranquille".

Articolo 2 (Disposizioni finali, Sanzioni e Pubblicità)

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'articolo 1221 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento nella sezione "ordinanze e avvisi" del sito web istituzionale:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo>.

Milazzo, (data come da protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luca TORCIGLIANI

Allegato 1

Tipologia di unità	Tab. di Armamento ordinaria (A)	Tab. di Armamento alternativa (B)	Note
Unità da traffico diverse dalle unità passeggeri inferiori alle 25 T.S.L.	- 01 Conduttore per il Traffico Locale (unità ≤ 10 T.S.L.) - 01 Marinaio Motorista Oppure - 01 Capo Barca per il Traffico Locale (unità da 10 a 25 T.S.L.) - 01 Marinaio Motorista	- 01 Conduttore per il Traffico Locale (unità ≤ 10 T.S.L.) e Marinaio Motorista - 01 Mozzo Oppure - 01 Capo Barca per il Traffico Locale (unità da 10 a 25 T.S.L.) e Marinaio Motorista - 01 Mozzo	La tabella B è applicabile solo se l'unità: a) è in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; b) autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera
Unità da traffico che effettuano trasporto passeggeri entro 3 miglia dalla costa Ovvero Unità da traffico e passeggeri che effettuano navigazione "in acque tranquille"	- 01 Conduttore per il Traffico Locale per unità ≤ 5 T.S.L. - 01 Marinaio Motorista Oppure - 01 Capo Barca per il Traffico Locale (unità fino a 25 T.S.L.) - 01 Marinaio Motorista	- 01 Conduttore per il Traffico Locale (unità ≤ 5 T.S.L.) e Marinaio Motorista - 01 Mozzo Oppure - 01 Capo Barca per il Traffico Locale (unità fino a 25 T.S.L.) e Marinaio Motorista - 01 Mozzo	La tabella B è applicabile solo se l'unità: a) è in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico; b) autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera In caso di applicazione della Tabella B, ritenute soddisfatte dall'Autorità Marittima le mansioni di Coperta e Macchina, è obbligatorio l'imbarco del Mozzo solo in caso di imbarco di passeggeri.